

## Il reclamo possessorio

*Catello Marano\**

1. Fino alla sentenza della Corte cost. 11 dicembre 1995, n. 501, secondo la quale è ammissibile ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. il reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali e lo stesso è proponibile nei casi e nei modi in cui lo è nel procedimento cautelare, serrato e vivace è stato il dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza circa la reclamabilità o meno dell'ordinanza in materia possessoria. La soluzione prospettata al riguardo – strettamente connessa anche alla questione dell'applicabilità o meno al procedimento possessorio anche dell'art. 669 *octies* c.p.c. – è stata diversa a seconda della ricostruzione data ai procedimenti possessori dopo l'entrata in vigore del rito cautelare uniforme.

Su quest'ultimo punto si sono formati almeno tre orientamenti. Nell'ambito di due di essi, ritenendosi necessaria una definizione del giudizio con sentenza, si è sostenuto che la fase interdittale del giudizio possessorio debba necessariamente essere seguita da una fase a cognizione piena sul merito possessorio (teoria c.d. "bifasica"): mentre, però, i sostenitori di un primo orientamento ritengono che tra le due fasi vi debba essere una netta distinzione, sicché il giudizio di merito, in conformità di quanto stabilito dall'art. 669 *octies*, deve essere proposto con un autonomo atto di citazione, i sostenitori del secondo orientamento ritengono che le due fasi, quella possessoria e quella di merito, devono essere introdotte con un unico ricorso e che il Pretore, dopo aver emesso i provvedimenti interdittali, o comunque chiusa la fase sommaria, fissa un'apposita udienza per la trattazione ordinaria, disponendo così il passaggio alla fase di merito senza soluzione di continuità con la fase sommaria.

---

\* Magistrato.

Vi è, poi, l'orientamento sostenitore di una tesi innovativa, che ricostruisce il possesso quale situazione fattuale di appartenenza che è rilevante solo a determinati effetti ed in caso di lesione di essa: in particolare, è rilevante ai fini della tutela giurisdizionale accordata attraverso le azioni possessorie. Il possesso, pertanto, non sarebbe idoneo a diventare oggetto di un accertamento suscettibile a divenire cosa giudicata, con la conseguenza che il provvedimento che accoglie o rigetta il ricorso possessorio non deve essere seguito da una successiva fase di merito, che la legge non prevede e, secondo alcuni, non prevedeva neppure prima della recente novella.

I fautori in dottrina di quest'ultima tesi innovativa hanno in generale ammesso l'esperibilità del reclamo di cui all'art. 669 *terdecies*, considerato che esso reclamo sembrerebbe costituire l'unico rimedio esperibile nei confronti dell'ordinanza che definisce e chiude il giudizio possessorio.

In giurisprudenza, nell'ambito delle pronunce che accolgono la tesi più innovativa, la reclamabilità del provvedimento possessorio è talora sostenuta, mentre è negata da alcuni giudici con diverse motivazioni (tra cui quella per cui sono irreclamabili i provvedimenti sommari con funzione esecutiva e senza i caratteri di strumentalità).

Nell'ambito della teoria bifasica, invece, a parte isolate voci sia in dottrina che in giurisprudenza, l'orientamento maggioritario è per l'irreclamabilità dei provvedimenti possessori emanati al termine della fase interdittale. Ciò per diversi motivi: alcuni hanno escluso la reclamabilità in base al rilievo che l'ordinanza emessa al termine della fase interdittale può essere modificata o revocata con il provvedimento che deciderà anche nel merito del possesso; altri hanno sostenuto che l'art. 669 *terdecies* non può rientrare nel richiamo operato dall'art. 703 c.p.c. agli artt. 669 *bis* e ss., dovendosi tale richiamo ritenere circoscritto alle norme che regolano il *modus procedendi* che il giudice deve osservare; altri ancora hanno argomentato l'irreclamabilità del provvedimento possessorio in base al rilievo che il riesame compiuto dal giudice del reclamo, attesa la coincidenza dell'oggetto delle due fasi del giudizio possessorio e l'impossibilità di separare la sommarietà dal merito, anticiperebbe la decisione del giudice di appello all'esito del procedimento possessorio, comportando, così, una inopportuna quanto inevitabile interferenza sulla libera esplicazione del giudizio pretorile, con evidente attrito con i principi della autonomia dell'organo giudicante e del doppio grado di giudizio.

Soltanto l'orientamento che ritiene necessaria una netta censura fra le fase sommaria e di merito ha ammesso incondizionatamente la reclamabilità del provvedimento possessorio, basandosi in sostanza sulla necessità di riconoscere la pienezza del rinvio contenuto nell'art. 703 c.p.c.

2. Tale era l'evoluzione delle riflessioni della dottrina e della giurisprudenza allorché è intervenuta la sentenza della Corte cost. 23 novembre 1995, n. 501 e 11 novembre 1995 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Lamezia.

Quel tribunale aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. nella parte in cui tale norma, come integrata dalle sentenza della Corte cost. n. 253 del 1994 (che aveva esteso l'ammissibilità del reclamo anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare), escluderebbe la reclamabilità dell'ordinanza che ha rigettato la domanda del provvedimento possessorio.

La Corte ha ritenuto infondato il dubbio del remittente, ritenendo che, attraverso una corretta interpretazione del sistema normativo quale esso si presenta dopo l'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, deve, per via del richiamo operato dal nuovo testo dell'art. 703, comma 2, c.p.c., considerarsi applicabile al procedimento possessorio anche l'art. 669 *terdecies* "in assenza di espresse riserve o comunque di incompatibilità applicative"; incompatibilità che devono essere escluse dal momento che l'ipotizzata diversità di disciplina circa la possibilità di impugnazione *ex art. 669 terdecies* dei provvedimenti in materia cautelare e di quelli in materia possessoria non può essere giustificata sulla base delle diversità delle situazioni dedotte in giudizio.

È chiaro, dunque, che secondo la Corte il reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali è ammissibile ai sensi dell'art. 669 *terdecies* ed è proponibile nei casi e nei modi in cui lo è nel provvedimento cautelare, quindi anche quando l'ordinanza del Pretore ha rigettato la domanda di provvedimento possessorio.

Se è vero che la sentenza della Corte costituzionale, in quanto interpretativa di rigetto, non può ritenersi vincolante nell'interpretazione offerta dall'art. 669 *terdecies*, è altrettanto innegabile che, data l'autorevolezza della fonte, questa pronuncia è sicuramente destinata a essere pre-

sa in seria considerazione dagli operatori del diritto e, comunque, ha smorzato certamente i toni del dibattito cui si è accennato. Ciò tanto più che la medesima Corte costituzionale, in due successive ordinanze di rigetto, anch'esse non vincolanti, è tornata sull'argomento:

– con ord. 26 febbraio 1996, n. 58, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 703 c.p.c. sollevata dal Tribunale di Cosenza, pur ammettendo la selettività del rinvio operato dall'art. 703 c.p.c. agli artt. 669 *bis* e ss. allo scopo di rendere applicabile alla fase sommaria possessoria la disciplina del procedimento cautelare, ha rilevato che tale rinvio certamente ricomprende l'art. 669 *terdecies*, dovendosi ammettere una “*revisio prioris instantiae*” proprio per il valore caratterizzante che assume l'istituto della reclamabilità nel nuovo modello cautelare procedimentale uniforme disposto dal legislatore del 1990;

– con altra ordinanza di rigetto 17 giugno 1996, n. 203 la Corte ha ribadito l'ammissibilità del reclamo possessorio, rilevandone la compatibilità con il giudizio possessorio di merito; ad avviso della Corte, infatti, la fase di merito del procedimento possessorio non è venuta meno a seguito dell'abrogazione degli artt. 689 e 690 c.p.c. e, sia per la *ratio* di tutta la riforma, sia per gli indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 c.p.c., il giudizio a cognizione piena non può essere escluso, meno che mai *secundum eventum litis*; ne deriva che deve farsi luogo ad un giudizio possessorio di merito sia quando il Pretore abbia rigettato la domanda di tutela interdittale, sia quando l'abbia accolta; la Corte, così, avalla la ricostruzione bifasica del procedimento possessorio ed afferma la non applicabilità dell'art. 669 *octies*.

Quest'ultima pronuncia sicuramente sarà oggetto di seria riflessione nell'ambito del dibattito sulla sopravvivenza o meno del merito possessorio, dibattito che, allo stato, è abbastanza sopito dopo che tutti gli argomenti immaginabili sono stati utilizzati dai sostenitori delle diverse teorie.

3. Tornando adesso al proposto tema d'indagine, la conclusione cui la Corte costituzionale è pervenuta con la sent. n. 501 del 1995, nel senso dell'ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti possessori, è senz'altro da condividersi. In particolare, la mancata previsione espressa della reclamabilità dei provvedimenti possessori è conseguenza del fatto

che il legislatore ha regolato il procedimento possessorio *per relationem*, mediante un rinvio (sia pure “selettivo”, come ha chiarito la Corte costituzionale) alle norme dettate con gli artt. 669 *bis* e ss. D'altronde, non va dimenticato che quando il legislatore ha voluto escludere l'applicabilità del nuovo procedimento ad un tipo di provvedimento cautelare (per esempio, i mezzi di istruzione preventiva), lo ha esplicitamente previsto nella norma di cui all'art. 669 *quaterdecies* c.p.c.

Assumendo quale dato di fatto la reclamabilità degli interdetti possessori, si vuole, in breve, ora focalizzare l'attenzione su alcuni problemi o questioni derivanti dall'applicazione del reclamo in tale tipo di procedimento.

4. Può cominciarsi innanzitutto con l'esaminare se realmente l'applicabilità del reclamo nel giudizio possessorio comporti l'inconveniente di una interferenza, connaturata nel fatto che il giudice del reclamo è lo stesso ufficio competente per l'appello; interferenza che si pone nel quadro della ricostruzione del giudizio possessorio come formato da una fase sommaria e da una di merito non separate tra loro e con lo stesso oggetto.

Non a caso si è parlato di inconveniente e non di ostacolo all'applicabilità del reclamo: infatti, indipendentemente dalla sentenza della Corte cost. n. 501 del 1995, va notato subito che questa interferenza, di cui pure si è parlato con insistenza da parte di molti autori, non avrebbe potuto mai condurre a ritenere irreclamabili i provvedimenti possessori: altrimenti, si sarebbe dovuto escludere il reclamo anche riguardo ai procedimenti cautelari di competenza pretorile, in cui, come per esempio nelle denunce di danno temuto, si può realizzare talvolta identità tra domanda cautelare e domanda di merito del Pretore (immaginiamo i casi in cui il Pretore dà con l'ordinanza cautelare provvedimenti idonei ad eliminare il pericolo anche in via definitiva, per cui la sentenza di merito, ricorrendone i presupposti, non potrà che ricalcare quell'ordinanza); si sarebbe dovuto escludere il reclamo anche riguardo i provvedimenti di urgenza, soprattutto quando essi – pensiamo ai ricorsi a tutela dei diritti della personalità (al nome, all'immagine, alla reputazione ecc.) – tendano a fornire provvisoriamente la medesima tutela che la sentenza di merito accorderà in via definitiva.

La verità è che, come è stato giustamente osservato, non può rinvenirsi nella legge processuale un principio generale in virtù del quale il re-

clamo è escluso quando vi sia coincidenza tra il giudice del reclamo e il giudice d'appello nell'ipotesi di coincidenza pure dell'oggetto del giudizio a fase sommaria e fase di merito a cognizione piena; neppure esiste nell'ordinamento un principio generale in base al quale non è ammesso il reclamo tutte le volte che il provvedimento interdittale abbia funzione e contenuti anticipatori rispetto alla sentenza che definisce il giudizio di merito.

Nel nostro ordinamento processuale è prevista, al contrario, l'immediata appellabilità delle sentenze non definitive e non risulta che, a tale riguardo, si sia denunciata la suscettibilità di un'eventuale sentenza di riforma pronunciata dal giudice d'appello a violare l'indipendenza e imparzialità del giudice di primo grado.

Allo stesso modo, una innegabile interferenza sulla decisione del giudice di primo grado potrebbe verificarsi ogni qual volta siano portate all'esame del giudice del reclamo questioni preliminari processuali o di merito che non abbisognano di ulteriore attività istruttoria (si pensi alla giurisdizione, alla competenza, alla prescrizione, o – in materia di lavoro – alla decadenza dall'impugnazione di un licenziamento individuale o collettivo). In questi casi, nonostante tutte le riserve di riesame e l'adozione di ogni cautela da parte del giudice del reclamo, balza evidente però che spesso la sua pronuncia rischia di anticipare e di condizionare la decisione di merito.

Quindi, l'interferenza o il pericolo di interferenza dovuti all'identità tra il giudice del reclamo e il giudice dell'appello non sono di ostacolo alla reclamabilità dei provvedimenti possessori, anche indipendentemente dalla pronuncia della Corte cost. n. 501 del 1995. Il rilievo di una siffatta interferenza si traduce nella constatazione solo di un inconveniente di carattere pratico, e ciò non solo nel settore oggetto d'indagine; il rilievo stesso finisce, quindi, con il provare troppo.

L'inconveniente denunciato potrebbe comunque venire meno se i Pretori evitassero di provvedere sulle istanze interdittali possessorie dopo una lunga e minuziosa istruttoria, stravolgendo la distinzione tra la fase sommaria e la fase di merito e talvolta, relegando la seconda fase al rango di una semplice formalità. Non va dimenticato, infatti, che il dettato della norma (art. 1169 c.c.) impone una istruttoria sommaria in modo tale che è possibile la reintegrazione sulla base della semplice notorietà del fatto. Come pure non va dimenticato che l'art. 669 *sexies* c.p.c. impone al giudice di procedere agli atti di istruzione "*indispensabili*" ai fini del provvedimento richiesto. Viceversa, la fase sommaria è spesso

connotata da istruttorie con la "I" maiuscola, per cui il giudice del reclamo non può limitare il suo controllo al materiale probatorio tipico di un'istruttoria sommaria, ma già è investito "*in pectore*", inevitabilmente, delle valutazioni tipiche della decisione definitiva.

Sembra, allora, agevole concludere che, se la disciplina del procedimento fosse correttamente applicata dagli operatori, verrebbero meno, in massima parte, gli inconvenienti di cui sopra.

5. Traendo spunto da una pronuncia del Tribunale dell'Aquila, in data 22 settembre 1993, appare utile, ora, soffermarsi sulla possibilità o meno che il giudice del reclamo fissi il termine perentorio per iniziare il giudizio di merito *ex art 669 octies c.p.c.*, in mancanza di fissazione del termine da parte del Pretore.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale dell'Aquila il reclamante censurava, oltre al contenuto del provvedimento possessorio concesso, la scelta del Pretore di non fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito, avendo dichiarato definitivo il provvedimento di reintegra e qualificato il provvedimento possessorio come un procedimento sommario semplificatorio.

In proposito, va indagato se siano ammissibili motivi di reclamo tendenti a censurare la decisione del Pretore di non fissare il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito o tendenti a censurare la specifica e esplicita dichiarazione di definitività del provvedimento sommario.

Sembra che la risposta non possa essere che negativa; ciò contrariamente al tenore della pronuncia del Tribunale dell'Aquila che, invece, ha fissato il termine per il giudizio di merito dopo aver confermato il provvedimento possessorio.

In primo luogo, va sottolineato che al giudizio di reclamo deve attribuirsi un'efficacia devolutiva (a prescindere dal problema se il reclamo abbia o meno tecnicamente natura impugnatoria) e che, quindi, al giudice del reclamo spetta sia la cognizione sul piano sostanziale propria del giudice della fase interdittale, sia la verifica del rispetto delle regole processuali di quella fase, in armonia con la scelta legislativa che ha configurato il reclamo come uno strumento di controllo con cui la parte può liberamente censurare il provvedimento del giudice "*a quo*".

Ma è evidente che le censure devono pur sempre essere limitate a quelle critiche di merito o processuali che attengono direttamente alla concessione del provvedimento reclamato. In altri termini, come pure è

stato fatto notare, il reclamante può dedurre quelle violazioni della legge processuale che se non fossero state compiute avrebbero evitato l'emanazione del provvedimento reclamato, ma non quelle violazioni della legge processuale che non hanno avuto alcuna rilevanza diretta sulla pronuncia del provvedimento reclamato.

In quest'ottica, va considerato che il capo dell'ordinanza con il quale è dichiarata la definitività del provvedimento di accoglimento non si riflette sulla pronuncia del provvedimento reclamato, ma si aggiunge ad esso: il Pretore prima ha concesso il provvedimento di reintegra e dopo lo ha dichiarato definitivo con un'esplicita decisione al riguardo. Naturalmente la soluzione non cambia se il Pretore, senza esplicitamente dichiarare definitivo il provvedimento di reintegra, abbia semplicemente ommesso la fissazione del termine per il giudizio di merito.

Pertanto, il tribunale non potrà correggere l'errore procedimentale del Pretore e concedere esso stesso il termine: la mancata fissazione del termine non sembra infatti concretizzare alcun vizio processuale del provvedimento di accoglimento della domanda, stante il disposto del comma 2, dell'art. 669 *octies* c.p.c., che, come è noto, con disposizione suppletiva rispetto all'inerzia del giudice stabilisce che la parte può iniziare il giudizio di merito entro il termine "ex lege" di trenta giorni.

Né, d'altro canto, il giudice del reclamo potrà rimettere il procedimento al Pretore, con una sorta di rinvio improprio, oltre le ipotesi rigorosamente e tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., perché fissi l'inizio del giudizio di merito: si tratterebbe, anzitutto, di un'illegittima interferenza; inoltre, un siffatto potere non appartiene al giudice del reclamo, che ha solo il compito di intervenire sul provvedimento reclamato nei limiti di cui sopra.

In conclusione, dinanzi all'errore o all'omissione del Pretore che non fissa l'inizio del giudizio di merito possessorio, la parte non ha scelta: deve tempestivamente proporre la domanda di merito innanzi allo stesso Pretore.

Se questi, ribadendo che il procedimento possessorio, avente natura semplificatoria-sommatoria-esecutiva, è definito con ordinanza, pronuncerà una sentenza di inammissibilità o improponibilità della domanda, la parte potrà impugnarla con l'appello e innanzi al giudice del gravame potrà far valere tutte le sue critiche circa la necessità di un giudizio possessorio di merito.

Se, invece, il Pretore aveva semplicemente ommesso la fissazione del termine, senza escludere la necessità di un giudizio di merito possesso-

rio, con l'attività della parte si sarà messo in moto l'accertamento sul merito possessorio, che si concluderà con una sentenza.

Se, infine, il Pretore non ha fissato l'inizio del giudizio di merito, perché – aderendo alla costruzione bifasica del giudizio possessorio – ha rinviato innanzi a sé le parti per la fase di merito senza soluzione di continuità con la fase sommaria, non sorge alcun problema per la parte che non si deve neppure attivare per l'inizio del giudizio di merito e che, quindi, non avrebbe alcun interesse ad adire il giudice del reclamo sotto questo profilo.

6. Sempre rimanendo nel tema, appare utile, poi, segnalare che soprattutto nel quadro di una linea interpretativa secondo cui il provvedimento interdittale del Pretore non è reclamabile ai sensi dell'art. 669 *terdecies*, qualche tribunale, anche di recente, ma prima della sentenza della Corte cost. n. 501 del 1995, soprattutto per offrire un rimedio alla parte che si ritenesse pregiudicata da un provvedimento possessorio definitivo, ha ritenuto che laddove il Pretore abbia con l'ordinanza definito il provvedimento innanzi a sé, affermando in modo univoco l'inesistenza della fase di merito possessorio, il provvedimento stesso, pur avendo forma di ordinanza, avrà in effetti natura di sentenza (contenendo un'omessa pronuncia sul merito possessorio), per cui sarà appellabile e ricorribile in Cassazione, ma non reclamabile. Sintomatica della definitività del provvedimento pretorile potrebbe ritenersi, per esempio, la pronuncia sulle spese.

Tale orientamento suscita qualche perplessità. Se il Pretore con l'ordinanza possessoria definisce sì il procedimento, ma perché aderisce alla ricostruzione del possesso come procedimento semplificatorio-sommario-esecutivo che non è suscettibile di pervenire alla formazione della cosa giudicata, e tale ricostruzione è espressamente richiamata, argomentata e esplicitata nell'ordinanza, si deve dubitare che possa attribuirsi a quell'ordinanza – secondo le intenzioni del decidente – valore di sentenza; e ciò anche se il Pretore, in applicazione analogica dell'art. 669 *septies* c.p.c., si pronuncia sulle spese. Così facendo, infatti, si verrebbe ad attribuire ad un provvedimento una natura del tutto contraria a quella che oggettivamente risulta dal provvedimento stesso; senza dire, poi, che il soggetto passivo del provvedimento, non avendo avuto la possibilità di difendersi in un procedimento di cognizione ordinaria sin dal primo grado, soltanto nel giudizio di impugnazione dovrebbe difendersi rispetto all'emanazione di un provvedimento sommario divenuto, però,

capace di cosa giudicata sostanziale in virtù di un apprezzamento giudiziale formulato dopo la sua emanazione.

7. Prima di concludere, solo per completezza di indagine si può ricordare che il decreto con il quale è stato concesso un provvedimento possessorio "*inaudita altera parte*" non è reclamabile, al di là del dato testuale di riferimento all'"*ordinanza*" contenuto nell'art. 669 *terdecies*, in quanto il controllo sul decreto viene esercitato dallo stesso Pretore che lo ha emesso nell'udienza fissata per la comparizione delle parti e perché non possiede, proprio per questo, una stabilità sufficiente a renderlo autonomamente reclamabile.

"*Quid iuris*", però, per l'ipotesi che il decreto con il quale è stato emesso un interdetto possessorio non contenga la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ma assegni al ricorrente un termine per l'instaurazione del giudizio di merito o, comunque, rinvii ad un'udienza di trattazione del merito possessorio?

In tal caso, deve ritenersi possibile proporre reclamo avverso il decreto: essendovi stata da parte del Pretore una violazione del principio del contraddittorio, che si riflette direttamente sul provvedimento stesso, non può essere messo in discussione il diritto di difesa del soggetto passivo del provvedimento; tale soggetto va quindi ritenuto abilitato a rivolgersi al giudice del reclamo, sollecitando il controllo esterno su di un decreto che non sarà possibile riesaminare nel contraddittorio innanzi allo stesso Pretore.

Il tribunale, in tal caso, dovrebbe limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento possessorio oppure, nell'ampliare l'ambito applicativo dell'art. 354 c.p.c. (disposizione che prevede, appunto, l'ipotesi dell'omessa integrazione del contraddittorio quale causa di remissione della causa dal giudice di appello al primo giudice), potrebbe rimettere gli atti al Pretore per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto passivo del decreto. Quest'ultima soluzione, però, sembra meno corretta.

Infine, se ai procedimenti possessori deve ritenersi applicabile l'art. 669 *decies* c.p.c. in virtù del rinvio operato dall'art. 703, comma 2, c.p.c. (evidentemente in base ad una riconosciuta compatibilità da parte dell'interprete della norma in questione), è logico affermare che non vi sono ragioni per escludere la reclamabilità anche dei provvedimenti di revoca e modifica degli interdetti possessori nella fase del merito.

La revoca di un provvedimento possessorio produce, infatti, gli effetti del rigetto e, se l'interdetto di rigetto è reclamabile, necessariamente bisogna ammettere il rimedio impugnatorio anche nei confronti della revoca.

Lo stesso dicasi per la modifica che, se è restrittiva, deve equipararsi ad un rigetto parziale, mentre, se è ampliativa, si traduce nella concessione di un diverso provvedimento possessorio.

Naturalmente la cognizione del giudice del reclamo sarà limitata al controllo nell'esistenza dei presupposti della revoca o modifica (mutamento delle circostanze, istanza della parte), ma non potrà certamente estendersi a sindacare i presupposti originari che hanno giustificato la concessione dell'interdetto nella fase sommaria del giudizio possessorio.

#### NOTA BIBLIOGRAFICA

La sentenza della Corte cost. 11 dicembre 1995, n. 501 può leggersi, tra l'altro, in *Giur. it.*, 1996, I, p. 166.

Per una panoramica delle questioni agitate, v. esemplificativamente BELLAGAMBA-CARITI, *I nuovi procedimenti cautelari*, Milano, 1996, p. 181 e ss.; CIRULLI, *La nuova disciplina dei rimedi contro i provvedimenti cautelari*, Padova, 1996, p. 139 e ss.; DE FRANCISCO, *Il procedimento possessorio: stato attuale della giurisprudenza di merito in Italia*, in *Giust. civ.*, 1995, II, p. 367 e ss.; Cfr. altresì BELFIORE, *La riforma del procedimento possessorio*, nota a Trib. Bologna 9 dicembre 1993, in *Giur. merito*, 1994, I, p. 247; RECCHIONI, *Recenti tendenze in tema di procedimenti possessori*, nota a Pret. L'Aquila 21 settembre 1993, in *Giur. merito*, I, p. 448; NELA, *Le incertezze sul nuovo rito possessorio e le (false) certezze sul reclamo avverso le ordinanze possessorie*, nota a Trib. Alessandria 3 febbraio 1995, in *Giur. it.*, 1995, I, p. 376; TOSI, *Possesso e procedimenti possessori: tutela cautelare o sommaria?*, nota a Trib. Piacenza 4 marzo 1994, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 376; SANTAGADA, *Sono reclamabili i provvedimenti della fase sommaria del procedimento possessorio?*, nota a Trib. Roma 25 marzo 1993, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 2253; ARIETA, in MONTESANO-ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, p. 166 e ss.; MISITI, *Il giudizio possessorio dopo la riforma del processo civile*, in *Giur. merito*, 1994, I, p. 2 e ss.

Tra i sostenitori della c.d. teoria bifasica cfr., esemplificativamente, LUISO, *La tutela possessoria dopo la riforma del processo civile*, in *Giust. civ.*, 1994, II, p. 597 e ss.; VACCARELLA, *Azioni possessorie e nuovo procedimento cautelare*, in

*Giust. civ.*, 1994, II, p. 221 e ss.; FORNACIARI, *Note in tema di procedimenti possessori dopo la riforma*, in *Giust. civ.*, 1994, II, p. 537 e ss. In giurisprudenza, cfr., tra le altre pronunce, Trib. Napoli 17 gennaio 1995, in *Arch. civ.*, 1995, p. 702, ove sono ripercorsi, in generale, gli argomenti accennati nel testo e fatta menzione della possibilità di appellare, quali aventi sostanza di sentenza, le ordinanze che definiscano il procedimento possessorio ed escludano l'esistenza di una fase di merito; cfr. altresì Trib. Napoli 18 gennaio 1995, in *Foro it.*, 1996, I, p. 308, n. Arcangeli.

Quanto, invece, alle opinioni di Carnelutti e Andrioli, cui si rifanno gli orientamenti innovativi, v. anche per richiami GRECO, *Sui rapporti tra petitorio e possessorio: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1987, I, p. 1635 nonché ID., *Appunti su diritto e processo nella tutela possessoria*, in *Foro it.*, 1989, I, p. 2647. Cfr. altresì PROTO PISANI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, V, p. 107; CIVININI-PROTO PISANI, *I procedimenti possessori*, nota a Pret. Ancona – sez. dist. Osimo 4 ottobre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, p. 623; CONSOLO, *Il nuovo processo cautelare*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1994, p. 309; FRAU, *Il possesso tra tutela processuale e norme sostanziali*, in *Giur. it.*, 1993, I, I, p. 751; CHIARLONI, *Non esiste più (ma non sarebbe dovuto esistere neanche prima) il merito possessorio*, nota a Pret. Monza 21 luglio 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, p. 808.

Il provvedimento del Tribunale dell'Aquila in data 22 settembre 1993, cui è cenno nel testo, leggesi in *Giur. it.*, 1994, I, 2, p. 180, con nota di FRUS, *Nuovo procedimento possessorio: un caso singolare di accoglimento di un reclamo di dubbia ammissibilità*.